Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 10 giugno 1929 - Anno VII** — **Numero 134**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 53-636) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 63; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour 42. — Siracusa: *G. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele 3944. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum.; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Smarrimento di medaglia parlamentare. Pag. 2586

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1528. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1929, n. 872.
Approvazione del Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928 . . . . Pag. 2586

1529. — REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 871.
Modifica all'art. 28 del vigente regolamento sulla sanità marittima . . . . Pag. 2588

1530. — REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 873.
Aumento dell'indennità di soggiorno ai militari addetti quali scritturali presso le Commissioni mobili di arruolamento . . . . Pag. 2589

1531. — REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 874.
Autorizzazione al comune di Roana a modificare le denominazioni delle frazioni «Canove» e «Mezzaselva» in quelle di «Canove di Roana» e «Mezzaselva di Roana» . . . . Pag. 2589

1532. — REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 875.
Autorizzazione al comune di Santa Cesarea a modificare la propria denominazione in « Santa Cesarea Terme » . . . . Pag. 2589

1533. — REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 876.
Inclusione dell'abitato di Numana, in provincia di Ancona, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 2590

1534. — REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 877.
Inclusione dell'abitato di Sorano, in provincia di Grosseto, tra quelli da trasferire a cura dello Stato. Pag. 2590

1535. — REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 878.
Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . Pag. 2590

1536. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1929, n. 888.
Garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale (Migiurtinia) . Pag. 2591

1537. — REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 870.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Maccagnana, con sede in Vescovato . . . . Pag. 2591

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.
Norme sulla conservazione degli albi degli avvocati e dei procuratori di Zara . . . . Pag. 2591

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Gavinana (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . Pag. 2591

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Pracchia (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . Pag. 2592

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2592

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Riconoscimento del Consorzio irriguo Agro Donnalucata in Scicli (Ragusa) . . Pag. 2594

Ministero delle comunicazioni:
Apertura di ricevitorie telegrafiche . . . . . Pag. 2594
Apertura di ricevitorie fonotelegrafiche . . . . Pag. 2594

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . Pag. 2594
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 2594
Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %. Pag. 2595
Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 2595

CONCORSI

Regia prefettura di Zara: Concorso a posti gratuiti e semi gratuiti nel Collegio-convitto « Nicolò Tommaseo » di Zara. Pag. 2595

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso a posti interni gratuiti di fondazione governativa presso il Collegio femminile Sant'Agostino, in Piacenza. Pag. 2596
Concorso a posti gratuiti nel Reale collegio femminile « Agli Angeli » di Verona . . . . Pag. 2596

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Elenco delle 14622 cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale, state sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 maggio 1929, da rimborsarsi dal 1° luglio 1929.

(3315)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Smarrimento di medaglia parlamentare.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che l'on. deputato Valerio Valery ha dichiarato di avere smarrito la medaglia parlamentare rilasciatagli per la XXVIII Legislatura.

Roma, addì 4 giugno 1929 - Anno VII

I deputati questori:
MANARESI — BIANCHI FAUSTO.

(3280)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1528.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1929, n. 872.

Approvazione del Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare il Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato preliminare di amicizia e di commercio, stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928, nonchè agli annessi al Trattato stesso.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno in cui le due Parti contraenti si saranno notificate a vicenda l'avvenuta ratifica del Trattato di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 35. — MANCINI.

Trattato preliminare di amicizia e commercio fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cinese.

Il Regno d'Italia e la Repubblica Cinese, entrambi animati dal desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia che felicemente sussistono tra i due Paesi, e con l'intento di intensificare e consolidare le loro relazioni commerciali, hanno deciso di concludere un Trattato preliminare di amicizia e commercio ed hanno all'uopo nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il signor DANIELE VARÈ, commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di Sua Maestà il Re d'Italia in Cina;

e

Sua Eccellenza il Presidente del Governo Nazionale della Repubblica Cinese:

Sua Eccellenza il dott. CHENGTING T. WANG, Ministro degli affari esteri del Governo Nazionale della Repubblica Cinese;

i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1.

Le due Alte Parti contraenti stabiliscono di comune accordo che la tariffa doganale e tutte le questioni che ad essa si riferiscono saranno regolate dalle rispettive legislazioni nazionali.

Viene altresì stipulato che ciascuna delle Alte Parti contraenti godrà nel territorio dell'altra, in materia doganale ed affine, di trattamento che non sia in alcun modo meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro paese.

I nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti non potranno essere costretti, sotto qualsiasi pretesto, a pagare nei territori dell'altra Parte alcun diritto, dazio interno o tassa sulle loro importazioni ed esportazioni di merci, diversi o più alti di quelli pagati dai nazionali del paese o da quelli di qualsiasi altro paese.

Art. 2.

I nazionali di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno soggetti nei territori dell'altra Parte alle leggi e alla giurisdizione dei Tribunali di quella Parte, presso i quali Tribunali avranno libero e facile accesso per la difesa dei loro diritti.

Art. 3.

Le due Alte Parti contraenti hanno deciso di iniziare appena possibile negoziati per la conclusione di un Trattato di amicizia, commercio e navigazione, basato sui principii di assoluta eguaglianza e trattamento non discriminatorio nei loro rapporti commerciali, nonchè di mutuo rispetto della sovranità.

Art. 4.

Il presente Trattato è esteso in duplice copia e nelle lingue italiana, cinese ed inglese. In caso di differenze di significato, il testo inglese farà fede.

Art. 5.

Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in vigore il giorno in cui i Governi delle due Alte Parti contraenti si saranno notificate a vicenda le avvenute ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato e sigillato il presente Trattato.

Fatto in Nanchino, addì ventisette novembre 1928 (Anno settimo dell'Era Fascista) corrispondente al giorno ventisettesimo dell'undicesimo mese dell'anno diciassettesimo della Repubblica Cinese.

(*L. S.*) DANIELE VARÈ
Plenipotenziario e Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia in Cina.

(*L. S.*) CHENGTING T. WANG
Plenipotenziario e Ministro degli affari esteri del Governo Nazionale della Repubblica Cinese.

Annesso I.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nanchino, 27 novembre 1928.

Signor Ministro,

In nome del Governo Nazionale della Repubblica Cinese ho l'onore di dichiarare che l'articolo II del Trattato firmato oggi tra la Cina e l'Italia dovrà intendersi come avente effetto dal primo gennaio 1930. Prima di tale data il Governo cinese prenderà particolareggiati accordi col Governo italiano per l'assunzione da parte della Cina della giurisdizione sui sudditi italiani. Ove non si raggiungano tali accordi entro la data sopramenzionata, i sudditi italiani saranno soggetti alle leggi e alla giurisdizione cinesi dalla data che sarà fissata dalla Cina dopo che essa avrà raggiunto un accordo circa l'abolizione dell'extraterritorialità con tutte le Potenze firmatarie dei Trattati di Washington, restando convenuto che tale data dovrà essere applicabile a tutte le dette Potenze.

Per « Potenze firmatarie dei Trattati di Washington » dovranno intendersi quelle Potenze, all'infuori della Cina, che parteciparono direttamente alla discussione sulle questioni del Pacifico e dell'Estremo Oriente nella Conferenza sulla limitazione degli armamenti tenutasi a Washington nel 1921-1922.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

CHENGTING T. WANG

Sua Eccellenza
il Commendatore DANIELE VARÈ
R. Ministro d'Italia in Cina

Nanchino, 27 novembre 1928 - Anno VII

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna del tenore seguente:

« In nome del Governo Nazionale della Repubblica Cinese ho l'onore di dichiarare che l'articolo II del Trattato firmato oggi tra la Cina e l'Italia dovrà intendersi come avente effetto dal primo gennaio 1930. Prima di tale data il Governo cinese prenderà particolareggiati accordi col Governo italiano per l'assunzione da parte della Cina della giurisdizione sui sudditi italiani. Ove non si raggiungano tali accordi entro la data soprammenzionata, i sudditi italiani saranno soggetti alle leggi e alla giurisdizione cinesi dalla data che sarà fissata dalla Cina dopo che essa avrà raggiunto un accordo circa l'abolizione dell'extraterritorialità con tutte le Potenze firmatarie dei Trattati di Washington, restando convenuto che tale data dovrà essere applicabile a tutte le dette Potenze.

« Per « Potenze firmatarie dei Trattati di Washington » dovranno intendersi quelle Potenze, all'infuori della Cina, che parteciparono direttamente alla discussione sulle questioni del Pacifico e dell'Estremo Oriente nella Conferenza sulla limitazione degli armamenti tenutasi a Washington nel 1921-22 ».

Ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano è perfettamente di accordo con quanto sopra.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

DANIELE VARÈ.

Sua Eccellenza
il Dottor CHENGTING T. WANG
Ministro degli affari esteri
NANCHINO

Annesso II.

DICHIARAZIONE

Ho l'onore di dichiarare che il primo gennaio 1930 o prima di quella data, il Codice civile e quello di commercio, in aggiunta agli altri Codici e leggi ora vigenti, saranno debitamente promulgati dal Governo Nazionale della Repubblica Cinese.

CHENGTING T. WANG

Annesso III.

DICHIARAZIONE

In nome del Governo Nazionale della Repubblica Cinese ho l'onore di dichiarare che quando i sudditi italiani in Cina avranno cessato di godere del privilegio della giurisdizione consolare e di altri speciali privilegi, e quando le relazioni fra i due Paesi saranno su un piede di perfetta eguaglianza, il Governo cinese, in vista del fatto che i cinesi, salvo limitazioni prescritte da leggi e regolamenti italiani, godono del diritto di risiedere, commerciare e acquistare proprietà in qualsiasi parte del territorio italiano, accorderà gli stessi diritti ai sudditi italiani in Cna, con quelle limitazioni che saranno prescritte nelle sue leggi e nei suoi regolamenti.

CHENGTING T. WANG

Annesso IV.

DICHIARAZIONE COLLETTIVA

Resta convenuto che i sudditi italiani in Cina e i cittadini cinesi in Italia pagheranno d'ora innanzi quelle tasse ed imposte previste dalle leggi e dai regolamenti debitamente promulgati dai Governi cinese e italiano rispettivamente, a condizione tuttavia che tali tasse ed imposte non siano di natura diversa o di misura più alta di quelle pagate dai nazionali di qualsiasi altro paese.

DANIELE VARÈ CHENGTING T. WANG

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1529.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 871.
Modifica all'art. 28 del vigente regolamento sulla sanità marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 43 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduto il regolamento per la sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, 11 gennaio 1923, n. 167, e 29 novembre 1925, n. 2288;
Veduti i Regi decreti 20 maggio 1879, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454;
Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo capoverso dell'art. 28 del regolamento per la sanità marittima, modificato col R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, è sostituito il seguente:
« Le sessioni di esame sono indette a cura del Ministero dell'interno ogni cinque anni, o entro minor tempo quando ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della Marina mercantile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1530.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 873.

Aumento dell'indennità di soggiorno ai militari addetti quali scritturali presso le Commissioni mobili di arruolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 111;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 2° dell'art. 1 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 111, è sostituito dal seguente:

« Ai militari addetti quali scritturali alle Commissioni mobili di arruolamento è dovuta invece l'intera indennità di soggiorno per tutto il periodo per il quale dura tale servizio, anche se usufruiscono dell'alloggio gratuito ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 36. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1531.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 874.

Autorizzazione al comune di Roana a modificare le denominazioni delle frazioni « Canove » e « Mezzaselva » in quelle di « Canove di Roana » e « Mezzaselva di Roana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza con cui il podestà di Roana, in esecuzione della propria deliberazione 2 marzo 1929, chiede l'autorizzazione a modificare le denominazioni delle frazioni di quel comune « Canove » e « Mezzaselva » in quelle di « Canove di Roana » e « Mezzaselva di Roana »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Vicenza con la deliberazione 26 marzo 1929, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roana è autorizzato a modificare le denominazioni delle frazioni « Canove » e « Mezzaselva » in quelle di « Canove di Roana » e « Mezzaselva di Roana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1532.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 875.

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea a modificare la propria denominazione in « Santa Cesarea Terme ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 12 aprile 1929 con la quale il commissario prefettizio per l'amministrazione del comune di Santa Cesarea, in esecuzione della deliberazione podestarile 23 ottobre 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Santa Cesarea Terme »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Lecce con deliberazione 12 ottobre 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Santa Cesarea, in provincia di Lecce, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Santa Cesarea Terme ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 38. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1533.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 876.

Inclusione dell'abitato di Numana, in provincia di Ancona, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Numana in provincia di Ancona.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 39. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1534.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 877.

Inclusione dell'abitato di Sorano, in provincia di Grosseto, tra quelli da trasferire a cura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo dell'Ispettorato per la Maremma Toscana;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7, 1° comma, del Nostro decreto 7 febbraio 1926, n. 192, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (spostamento di abitati minacciati da frane) quello di Sorano, in provincia di Grosseto, limitatamente al rione ad ovest compreso tra la piazza del Poggio, via della Rocca Vecchia, piazza Vittorio Emanuele II, via del Borgo e fosso del Lavatoio.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 40. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1535.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 878.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità dell'Amministrazione del Fondo per il culto;
Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 100,000 nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1928-1929, è interamente disponibile;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-1929, è autorizzata una prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare al cap. 7 « Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc. » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 41. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1536.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1929, n. 888.

Garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale (Migiurtinia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità assoluta ed urgente, nell'interesse dell'avvaloramento economico della Somalia, di facilitare alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale (Migiurtinia) il finanziamento indispensabile per condurre a termine gli impianti delle saline di Hafun;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire con apposita convenzione, con le cautele che riterrà opportuno di adottare, la garanzia dello Stato per operazioni di mutuo da concludersi dalla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale (Migiurtinia) sino al limite massimo di 25 milioni di lire in capitale; con obbligo di rimborso rateale dal 1930 al 1935.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 51. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1537.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 870.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Maccagnana, con sede in Vescovato.

N. 870. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Maccagnana, con sede nel comune di Vescovato, provincia di Cremona, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Norme sulla conservazione degli albi degli avvocati e dei procuratori di Zara.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1926, col quale sono stati estesi ai territori annessi la legge del 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il R. decreto 6 maggio 1926, n. 747 ,ed il regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Ritenuta la necessità di adottare per la città di Zara opportuni temperamenti per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 26 della legge 25 marzo 1926, n. 453, concernenti i Collegi degli avvocati e dei procuratori;

Visto l'art. 71 della legge medesima;

Decreta:

Articolo unico.

L'albo degli avvocati e quello dei procuratori esistenti presso il Regio tribunale civile e penale di Zara sono conservati senza riguardo al numero degli iscritti negli albi medesimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: ROCCO.

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Gavinana (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 1° aprile 1929-VII con la quale il segretario del Fascio di Gavinana (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Gavinana (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo

Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 370.

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Pracchia (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pracchia (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pracchia (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1929 - Anno VII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 374.

(3282)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-21525.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kerchnave di Guglielmo, nato a Trieste il 18 luglio 1883 e residente a Trieste via Pietro Nobile, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Denave »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kerchnave è ridotto in « Denave ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giuseppina Kerchnave nata Ferluga fu Francesco, nata il 24 gennaio 1887, moglie;
2. Giorgio di Giuseppe, nato il 5 dicembre 1909, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 1° settembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2677)

N. 11419-27300.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Abram fu Giuseppe, nato a Cobbia l'11 gennaio 1880 e residente a Trieste, Gretta di Sopra, n. 453, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Abrami »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Abram è ridotto in « Abrami ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giuseppina Abram nata Rosè fu Francesco, nata il 22 febbraio 1887, moglie;
2. Albina di Francesco, nata il 10 novembre 1907, figlia;
3. Maria di Francesco, nata il 2 giugno 1909, figlia;
4. Stanislo di Francesco, nato il 30 agosto 1911, figlio;
5. Eduardo di Francesco, nato il 12 aprile 1913, figlio;
6. Santa di Francesco, nata il 5 aprile 1915, figlia;
7. Francesca di Francesco, nata il 2 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2655)

N. 11419-16626.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Bacotich fu Paolo, nato a Trieste l'11 marzo 1870 e residente a Trieste, Barcola Riviera, 151, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bacotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Bacotich è ridotto in « Bacotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Bacotich nata Bressan di Giovanni, nata il 26 dicembre 1872, moglie;
2. Vittorio di Vittorio, nato il 21 agosto 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2656)

N. 11419-18277.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Babuder fu Lodovico, nato a Trieste il 3 maggio 1890 e residente a Trieste, via della Mura, 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barbuti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Babuder è ridotto in « Barbuti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Babuder nata Soravito di Anna, nata il 15 maggio 1895, moglie;
2. Bruno di Pietro, nato il 24 giugno 1916, figlio;
3. Pierina di Pietro, nata il 16 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2657)

N. 11914-20341.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Castellitz fu Raimondo, nato a Trieste il 21 agosto 1883 e residente a Trieste, via Fornace, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana in « Castelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Castellitz è ridotto in « Castelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Castellitz nata Pelizon fu Luigi, nata il 20 gennaio 1887, moglie;
2. Carmen fu Luigi, nata il 22 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2658)

N. 11419-24674.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Debegnach di Giusto, nato a Trieste il 22 settembre 1899 e residente a

Trieste, S. M. M. Sup., n. 291, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Debegna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Debegnach è ridotto in « Debegna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosalia Debegnach nata Trost fu Francesco, nata il 22 ottobre 1901, moglie;
2. Leda di Giusto, nata il 7 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio irriguo Agro Donnalucata in Scicli (Ragusa).

Con R. decreto 3 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1927, registro 25, foglio 228, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo Agro Donnalucata, con sede in Scicli, provincia di Ragusa.

(3305)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 29 maggio 1929-VII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Folignano, provincia di Ascoli Piceno, con orario limitato di giorno.

(3306)

Si comunica che il giorno 26 maggio 1929-VII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Loazzolo, provincia di Alessandria, con orario limitato di giorno.

(3307)

Apertura di ricevitorie fonotelegrafiche.

Si comunica che il giorno 28 maggio 1929-VII, venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Corfino, provincia di Lucca, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Villa Collemandina.

(3308)

Si comunica che il giorno 31 maggio 1929-VII, venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Bivigliano, provincia di Firenze, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Vaglia.

(3309)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 129.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.72	Belgrado	33.65
Svizzera	367.90	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.668	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.095
Spagna	270 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.675	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.095
Praga	56.62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.075
Peso Argentino (Oro	18.29	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.095	Consolidato 5 %	81.65
Dollaro Canadese	18.93	Obbligazioni Venezie 3.50 %	73.325
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 359.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 689 — Data: 29 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Bruschi Antonia per conto del figlio Rusca Pierino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 80 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 11 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: comune di Dignano d'Istria — Titoli del debito pubblico: 3 obbligazioni Venezie — Capitale: L. 1300, con decorrenza 1º luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 406 — Data: 30 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Aurigemma Luigi fu Salvatore per conto del comune di Monforte Irpino — Titoli del debito pubblico: uno di proprietà, uno di usufrutto — Rendita: L. 420 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 24 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Murno Nicola fu Biagio per conto di Murno Biase, Teresa e Maria di Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 14 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1º luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di

restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2628)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 274.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 % n. 304158 per la rendita annua di L. 1060, intestato ad Alvino Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti Carolina vedova Alvino, domiciliato a Torino.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 2 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale:* IACURTI.

(416)

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 374.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data della ricevuta: 6 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Almagià Vittorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4412 — Data della ricevuta: 23 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Sartogo Danilo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 154 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data della ricevuta: 7 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Direzione provinciale delle poste di Avellino per conto di Landolfi Domenico di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 235 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2291 — Data della ricevuta: 22 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Guasconi Teresa di Giovanni Battista maritata Segadelli dott. Giuseppe per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 56 consolidato 3.50 % ex 3.75 %, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero del certificato provvisorio: 44 — Data del certificato provvisorio: 15 luglio 1925 — Ufficio che ha rilasciato il certificato provvisorio: Banca d'Italia filiale di Pallanza — Intestazione: Avv. Toscano Rosario di Pasquale quale procuratore della signorina Bunz Pauline Josephine — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 consolidato 3.50 % (1906) — Capitale: L. 8000, con godimento 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 maggio 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2930)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ZARA

Concorso a posti gratuiti e semi gratuiti nel Collegio-convitto « Nicolò Tommaseo » di Zara.

E' bandito nel Collegio-convitto « Nicolò Tommaseo » di Zara il concorso per titoli a tre posti gratuiti, uno per 3/4 gratuito e tre semigratuiti, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo della seconda sessione di esami.

Detti posti saranno conferiti a giovanetti appartenenti a famiglie italiane in disagiate condizioni economiche, residenti all'estero ed aspiranti a frequentare in Zara il Regio liceo-ginnasio, il Regio istituto tecnico ed il Regio istituto magistrale, nonchè a quegli alunni idonei a frequentare le classi elementari, le cui famiglie risiedono in località prive di scuole italiane.

Possono prendere parte al concorso anche i giovanetti appartenenti a famiglie italiane residenti nella Venezia Giulia, che intendano seguire i corsi del Regio istituto magistrale.

Le domande in carta libera, corredate di tutti i documenti prescritti, pure in carta libera, dovranno pervenire, per il tramite dei rispettivi Regi consolati d'Italia, al rettore del Convitto « Nicolò Tommaseo » in Zara, non più tardi del 15 agosto p. v.

I concorrenti della Venezia Giulia dovranno far pervenire le domande nello stesso termine fissato, e ugualmente corredate di tutti i documenti, direttamente al rettore del Convitto « Tommaseo ».

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) pagella scolastica o certificato equipollente;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) stato di famiglia;
e) certificato medico di sana costituzione fisica;
f) certificato di vaccinazione o di rivaccinazione;
g) certificato sulle condizioni economiche della famiglia, rilasciato, per i concorrenti residenti all'estero, dalla competente autorità consolare e, per gli altri, dal Comune.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *g*) debbono essere di data recente e non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso di concorso.

Non saranno accolte domande per alunni che nell'anno scolastico 1928-29 non siano stati promossi.

Ciascun concorrente dovrà nella domanda esplicitamente dichiarare la specie del posto cui aspira (gratuito, 3/4 gratuito o semigratuito) e, eventualmente, se intende accettare un beneficio inferiore a quello richiesto ed anche l'ammissione a pagamento della intera retta.

I giovani, ai quali verrà conferito un posto con beneficio, non saranno ammessi in Convitto se non si presenteranno provvisti del corredo prescritto, in buone condizioni, e se non avranno fatto anticipatamente il pagamento della quota fissa e della eventuale aliquota per il quadrimestre settembre-dicembre 1929:

quelli a posto gratuito L. 40 per la sola quota fissa;

quelli a posto 3/4 gratuito L. 40 per la quota fissa e L. 250 per la retta;

quelli a posto semigratuito L. 40 per la quota fissa e L. 500 per la retta.

Essi dovranno inoltre versare direttamente all'economato del Convitto L. 200 a titolo di deposito per le spese di carattere personale (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, ecc.).

I giovani che dai Regi consolati d'Italia dai quali dipendono siano stati ammessi al cambio di favore alla pari, dovranno versare le somme di cui sopra in dinari presso i medesimi Consolati e presentare quindi la relativa ricevuta al Convitto, all'atto della entrata.

I concessionari di un posto gratuito o parzialmente gratuito decadranno da ogni diritto, a favore del concorrente successiva-

mente classificato, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

La concessione dei posti sarà fatta, con giudizio insindacabile, dal Consiglio di amministrazione del Convitto, in legale adunanza, il quale darà la preferenza, dopo gli orfani di guerra, ed i figli di mutilati, ai concorrenti inscritti all'Opera nazionale « Balilla ».

Zara, addì 13 maggio 1929 - Anno VII

Il Prefetto, presidente del Consiglio di amministrazione: On. M. VACCARI.

(3302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti interni gratuiti di fondazione governativa presso il Collegio femminile Sant'Agostino, in Piacenza.

E' aperto un concorso a n. 4 posti interni gratuiti ed eventualmente a quegli altri posti, pure di fondazione governativa, che si rendessero vacanti prima del 1° ottobre prossimo, nel Collegio.

1. I posti gratuiti saranno conferiti a giovanette che hanno compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1929.

Dispensate dal requisito dell'età sono le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso siano convittrici degli istituti nei quali il Ministero mantenga posti di favore.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio suddetti, sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) alle giovanette rese inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione negli istituti pubblici di educazione femminile;

b) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. Le aspiranti dovranno far pervenire domanda al presidente dell'Istituto entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, corredata dai seguenti documenti:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di sana costituzione fisica.

Per le giovani rese inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare;

c) un certificato di buona condotta rilasciato dal capo della scuola da cui la giovanetta proviene per le giovanette provenienti da scuole pubbliche, o dal podestà per le giovanti provenienti da scuole private o paterna, ovvero, se la giovane proviene da un istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'istituto stesso;

d) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1928-1929 con lo specchietto dei voti riportati;

e) una dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

f) un certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori;

g) il certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti sopraindicati, dovranno essere legalizzati dalle autorità competenti.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute scaduto il termine utile di cui sopra.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

5. Il godimento del posto decorrerà dall'inizio del p. v. anno scolastico e cioè dal 1° ottobre 1929.

6. Le giovanette che non dichiareranno di accettare il posto loro conferito entro un mese dalla data del conferimento, saranno considerate senz'altro rinunciatarie.

Piacenza, 17 maggio 1929 - Anno VII

Il presidente: C. ANGUISSOLA.

(3303)

Concorso a posti gratuiti nel Reale collegio femminile « Agli Angeli » di Verona.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 2 posti gratuiti nel Reale collegio femminile « Agli Angeli » in Verona.

1. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanette che abbiano compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1929.

Del requisito dell'età, sono in ogni caso dispensate le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso siano convittrici in istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti di studio è data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

b) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra hanno, a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. — Le aspiranti debbono far pervenire al presidente del Reale collegio femminile « Agli Angeli » in Verona non più tardi di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione:

a) domanda in carta semplice;

b) atto di nascita;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal preside della scuola da cui la giovanetta proviene per le giovanette provenienti da scuole pubbliche, o dal podestà per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna, ovvero se la giovane proviene da un istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'istituto stesso;

e) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1928-29, con lo specchietto dei voti riportati;

f) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere legalizzati dalle competenti autorità.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Non è tenuto conto delle domande pervenute dopo il termine fissato.

Ai detti documenti deve essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; possono inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

Le domande delle orfane di guerra devono essere presentate per il tramite del Comitato provinciale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra.

Verona, 20 maggio 1929 - Anno VII

Il presidente: Generale U. ZAMBONI.

(3304)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.